



Bruxelles, 28 ottobre 2015
(OR. en)

13501/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0249 (NLE)**

**ECO 134
ENT 230
MI 676
UNECE 11**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	27 ottobre 2015
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 535 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione della revisione 3 dell'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto")

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 535 final.

All.: COM(2015) 535 final



Bruxelles, 27.10.2015
COM(2015) 535 final

2015/0249 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione della revisione 3 dell'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto")

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA DECISIONE

A livello internazionale, il Forum mondiale per l'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli (WP.29) della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) elabora prescrizioni armonizzate che mirano a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto e a garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente. Con la decisione n. 97/836/CE del Consiglio, l'Unione ha aderito all'accordo del 1958 riveduto.

Nel corso della sua 150^a sessione nel marzo 2010, il WP.29 ha deciso di prendere in considerazione interventi sull'orientamento futuro dell'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli nel quadro dell'accordo del 1958 riveduto, con l'obiettivo di incoraggiare la partecipazione di più paesi e organizzazioni regionali di integrazione economica nelle attività del Forum mondiale e ad aumentare il numero delle parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto. Tale riesame dovrebbe inoltre mirare a migliorare il funzionamento e l'affidabilità dell'accordo del 1958 riveduto e a garantire che esso rimanga il principale quadro internazionale per l'armonizzazione dei regolamenti tecnici nel settore automobilistico.

Nel luglio 2013 la Commissione ha ottenuto un'autorizzazione dal Consiglio a negoziare le proposte di revisione dell'accordo a nome dell'Unione. A tal fine la Commissione ha guidato la task force del gruppo di lavoro informale istituito dal WP.29 per elaborare proposte di revisione dell'accordo. Il risultato di tale lavoro è stato presentato al WP.29 nel marzo 2014 e il WP.29 ha deciso di "congelare" i progetti di proposte per consentire alle parti contraenti di avviare le procedure nazionali per la loro valutazione. Nel novembre 2014 alcune parti contraenti hanno presentato congiuntamente al WP.29 una proposta di elevare la soglia del voto a maggioranza da due terzi a quattro quinti per l'istituzione di nuovi regolamenti UN e per le modifiche dei regolamenti UN esistenti.

Nel documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2014) 178 final, del 28 maggio 2014, dal titolo "Progress report on the 2013 activities of the World Forum for Harmonisation of Vehicle Regulations" ("Relazione sullo stato di avanzamento delle attività del 2013 del Forum mondiale per l'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli") si prevede che, qualora la proposta di elevare la soglia del voto a maggioranza avesse un esito positivo, le possibilità di attirare nuove parti contraenti, tra cui importanti partner dell'UE come l'India, la Cina, i paesi ASEAN e anche il Brasile, sarebbero di gran lunga maggiori. Anche il piano d'azione CARS 2020 riconosce che l'accettazione di regolamenti armonizzati a livello internazionale istituiti nel quadro dell'accordo del 1958 con i partner commerciali dell'UE è il modo migliore per eliminare gli ostacoli non tariffari al commercio e che pertanto l'attrattività dell'accordo del 1958 deve essere migliorata. Dopo aver valutato le proposte di revisione dell'accordo, compresa la richiesta di aumentare la soglia del voto a maggioranza a quattro quinti dei votanti, alla luce di quanto precede, si può concludere che esse conseguono l'obiettivo di rendere l'accordo più attraente per i paesi terzi e nel contempo di aumentarne l'efficacia e l'affidabilità.

L'Unione europea, in quanto parte contraente dell'accordo, dovrebbe pertanto adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'adozione delle proposte di modifica dell'accordo del 1958, conformemente alle procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e all'allegato III, punto 3, della decisione 97/836/CE del Consiglio. A norma di tali procedure il Consiglio, su proposta della

Commissione, adotta una decisione per concludere la revisione dell'accordo e per presentare alle parti contraenti, a nome dell'Unione, le modifiche dell'accordo proposte. L'articolo 13, paragrafo 1, dell'accordo stabilisce che ciò debba avvenire mediante notifica del testo della modifica proposta al Segretario generale delle Nazioni Unite, che la trasmette a tutte le parti contraenti.

L'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'accordo precisa che le modifiche proposte sono considerate accettate se nessuna parte contraente esprime un'obiezione entro un periodo di sei mesi dalla data di trasmissione della modifica proposta da parte del Segretario generale. Considerando la necessità di ottenere il consenso di tutte le parti contraenti dell'accordo, il WP.29 ha deciso di organizzare una votazione informale per verificare che tutte le parti contraenti dell'accordo attuale possano accettare la proposta di modifica, prima di indire la procedura di modifica dell'accordo ai sensi dell'articolo 13. Pertanto la Commissione dovrebbe essere autorizzata a votare, a nome dell'UE, a favore delle modifiche proposte.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Si sono tenute consultazioni regolari sui progetti di proposte per il riesame dell'accordo del 1958 riveduto con tutte le parti interessate del settore automobilistico, mediante uno scambio di opinioni nel contesto del gruppo di lavoro sui veicoli a motore. Nel corso dei negoziati, la consultazione degli Stati membri ha avuto luogo nel contesto del Comitato tecnico - Veicoli a motore (CTVM), come previsto nelle direttive di negoziato pubblicate dal Consiglio nel luglio 2013. Anche i rappresentanti degli Stati membri e delle associazioni del settore hanno partecipato al gruppo di lavoro informale istituito dal WP.29 e in particolare alla task force per preparare i progetti di proposte per la revisione 3 dell'accordo, presieduta dai servizi della Commissione.

Questa consultazione ha permesso di raggiungere un consenso sui progetti di proposte per la revisione 3 dell'accordo, quali elaborati dal gruppo informale e presentati al WP.29, e di ottenere una risposta affermativa alla proposta di innalzare la soglia del voto a maggioranza per l'istituzione dei regolamenti UN e le relative modifiche.

Non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto per tale decisione, ma i servizi della Commissione hanno effettuato uno studio dei costi e dei benefici al fine di verificare che le modifiche all'accordo previste permettano di conseguire i benefici attesi in termini di aumento dell'attrattività dell'accordo e, di conseguenza, di accrescimento della competitività globale dell'industria automobilistica dell'UE, facilitando l'accesso al mercato per quei paesi che potrebbero aderire all'accordo dopo la sua revisione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA DECISIONE

La base giuridica della presente decisione è l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 97/836/CE del Consiglio.

Le modifiche dell'accordo previste riguarderebbero le procedure per l'elaborazione, la modifica e l'adozione di regolamenti tecnici per i veicoli a motore, la loro attuazione da parte delle parti contraenti e le condizioni per la concessione e il riconoscimento reciproco delle

omologazioni, e in quanto tali serviranno da base per il rilascio delle omologazioni a norma della legislazione in materia di omologazione dell'UE.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

L'atto proposto non riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE e non è quindi opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione della revisione 3 dell'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto")

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni¹, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'allegato III punto 3,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (di seguito denominato "l'accordo") è entrato in vigore il 16 ottobre 1995.
- (2) L'articolo 13 dell'accordo dispone che le modifiche riguardanti l'accordo stesso e le sue appendici siano adottate mediante notifica da parte di una parte contraente del testo delle modifiche proposte al Segretario generale delle Nazioni Unite, che la trasmette a tutte le parti contraenti. Se nessuna delle parti contraenti esprime un'obiezione entro un periodo di sei mesi dalla data di trasmissione degli emendamenti proposti dal Segretario generale, gli emendamenti entrano in vigore per tutte le parti contraenti tre mesi dopo la scadenza di tale periodo di sei mesi.

¹ GU L 346 del 17.18.1997, pag. 78.

- (3) Il WP.29 ha approvato, in occasione della sua 150^a sessione nel marzo 2010, l'istituzione di un gruppo informale al fine di assistere il WP.29 nella valutazione di interventi sulla futura impostazione dell'armonizzazione della regolamentazione sui veicoli nel quadro dell'accordo del 1958 riveduto. Tale futura impostazione dovrebbe mirare a favorire la partecipazione di più paesi e delle organizzazioni regionali di integrazione economica nelle attività del Forum mondiale e ad aumentare il numero delle parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto, migliorandone il funzionamento e l'affidabilità e garantendo in tal modo che esso continui a essere il principale quadro internazionale per l'armonizzazione dei regolamenti tecnici nel settore automobilistico.
- (4) Il 15 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nell'ambito del WP.29 per la modifica dell'accordo. La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, proposte di modifica dell'accordo nell'ambito del gruppo informale istituito dal WP.29.
- (5) Nel corso della sua 162^a sessione nel marzo 2014, il WP.29 ha preso atto delle proposte di revisione 3 dell'accordo del 1958 preparate dal gruppo informale e ha invitato le parti contraenti dell'accordo ad avviare le rispettive procedure nazionali di esame delle proposte per la modifica dell'accordo.
- (6) In occasione della sua 164^a sessione nel novembre 2014, il WP.29 ha preso atto di una proposta presentata da un certo numero di parti contraenti dell'accordo per aumentare la soglia di maggioranza da due terzi a quattro quinti per l'istituzione di nuovi regolamenti UN e per gli emendamenti ai regolamenti UN esistenti. Il rappresentante dell'UE ha annunciato l'intenzione di definire una posizione coordinata degli Stati membri dell'UE in merito a tale proposta.
- (7) Le proposte per la revisione 3 dell'accordo e per l'aumento della soglia di maggioranza da due terzi a quattro quinti soddisfano gli obiettivi di negoziato specificati nella decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati nell'ambito del WP.29 per revisione 3 dell'accordo.
- (8) È dunque opportuno modificare di conseguenza gli articoli da 1 a 15 e le appendici 1 e 2 dell'accordo.
- (9) È opportuno che tali modifiche dell'accordo siano approvati a nome dell'Unione europea.
- (10) Il WP.29 organizzerà una votazione informale per verificare se tali modifiche dell'accordo possano ottenere il consenso di tutte le parti contraenti prima di avviare la procedura di cui all'articolo 13 per la modifica dell'accordo. È opportuno che l'Unione voti a favore di tali modifiche.
- (11) Dopo che la votazione informale in seno al WP.29 ha confermato che è stato ottenuto il consenso di tutte le parti contraenti in merito agli emendamenti all'accordo proposti, il presidente del Consiglio dovrebbe designare il rappresentante dell'Unione europea abilitato a notificare, come previsto nell'allegato III, punto 3, della decisione 97/836/CE del Consiglio, il testo degli emendamenti proposti al Segretario generale delle Nazioni Unite, in conformità alla procedura di cui all'articolo 13.1 dell'accordo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La revisione 3 dell'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni è approvata a nome dell'Unione.

Il testo della revisione 3 dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 13.1 dell'accordo, al fine di avviare la procedura di conclusione della revisione 3 dell'accordo e di esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dalla revisione 3 dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*².

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

² La data d'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal segretariato generale del Consiglio.